

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 6 del 19.12.2011

INTEGRATO con delibere n° 86 del 08.02.2013, n° 164 del 22.05.2014 e n° 90 del 28.06.2019

INTEGRATO con delibere n° 143-144-145 del 28.09.2022

INDICE

[Premessa](#)

PARTE I - Studenti

[Ingresso - Uscite - Ritardi](#)

[Assenze](#)

[Norme comportamentali](#)

PARTE II - Assemblee

[Assemblee](#)

PARTE III - Gli organi collegiali

[Consiglio di classe](#)

[Consiglio di istituto](#)

[Collegio dei docenti](#)

[Comitato per la valutazione](#)

PARTE IV - Funzionamento strutture attrezzate e spazi scolastici

[Biblioteca](#)

[Laboratori](#)

[Palestre](#)

[Spazi esterni edificio Pergolo](#)

PARTE V - Rapporti scuola - famiglia

[Rapporti scuola - famiglia](#)

PARTE VI - Allargamento dell'offerta formativa, visite guidate e viaggi di istruzione

[Visite guidate e viaggi di istruzione](#)

PARTE VII - Disciplina

[Disciplina](#)

[Procedura](#)

[Impugnazioni](#)

[Organo di garanzia](#)

[Patto educativo di corresponsabilità](#)

[Norme finali](#)

PARTE VIII - Attività didattica a distanza

[Opportunità](#)

[Setting](#)

[Videolezioni sincrone](#)

[Netiquette](#)

PARTE IX - Regolamento delle riunioni in modalità telematica

[Ambito di applicazione](#)

[Definizione](#)

[Requisiti tecnici minimi](#)

[Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica](#)

[Convocazione](#)

[Svolgimento delle sedute](#)

[Verbale di seduta](#)

[Trattamento dei dati personali](#)

[Disposizioni transitorie e finali](#)

Premessa

Il Regolamento d'Istituto si pone come strumento necessario per modellare la scuola nelle molteplici attività e compiti che quotidianamente svolge, in base alle diverse esigenze che emergono da un sistema organizzativo flessibile in rapida e, talvolta, radicale trasformazione, il cui nucleo essenziale è rappresentato dalla Legge n. 59/1997 sull'Autonomia.

Questo Regolamento tiene conto della normativa vigente, anche più recente, e dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R n.249/98 nel testo modificato dal D.P.R. 235/07) per quel che riguarda la sfera dei diritti e dei doveri, ma anche delle esigenze connesse con la tipologia dell'Istituto, frequentato in parte da alunni viaggiatori.

Confidando nel rispetto, da parte di tutti, delle disposizioni esplicitate nei vari articoli del presente Regolamento, la scuola si impegna ad assicurare agli alunni che la frequentano un servizio educativo - didattico di qualità in un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita culturale ed umana di ciascuno.

Premesso che "la Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica" (art. 1 Statuto degli e studenti) "gli studenti - come recita il comma 1 dell'art. 3 del menzionato Statuto - sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio".

PARTE I - Studenti

Ingresso - Uscite - Ritardi

Art. 1

La prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.00. Gli alunni affluiscono nelle rispettive aule nei 5 minuti precedenti l'inizio della prima ora. È consentito l'ingresso con ritardo nei 10 minuti successivi all'inizio della prima ora. In tal caso, il docente della prima ora annota la circostanza sul registro di classe. Tali ritardi vanno giustificati il giorno seguente alla prima ora di lezione, in forma scritta sul diario dello studente, dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Il docente che legge la giustificazione prende sintetica nota sul registro di classe. Si raccomanda la massima puntualità all'inizio delle lezioni.

Art. 2

L'entrata alla seconda ora va sempre giustificata in forma scritta sull'apposito libretto dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, in caso di studenti minorenni.

Gli studenti maggiorenni, i cui genitori o esercenti la potestà genitoriale siano stati messi al corrente del fatto, potranno giustificare autonomamente i ritardi.

Art. 3

Gli alunni pendolari, per i quali il ritardo è dovuto a causa "esterna" accertata dai docenti collaboratori del dirigente scolastico (sciopero del personale delle autolinee, arrivo in ritardo dei mezzi per maltempo, ecc.), non sono considerati ritardatari. Il ritardo va segnalato sul registro di classe, mentre il coordinatore di classe non ne tiene conto ai fini del voto di comportamento e del punteggio del credito scolastico.

Art. 4

Per quegli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.10 sarà possibile l'ingresso in aula all'inizio della seconda ora. Tale ritardo sarà oggetto di specifica comunicazione a mezzo sms alle famiglie che avranno autorizzato tale servizio e andrà giustificato il giorno successivo sul libretto.

Art. 5

Le uscite fuori orario devono costituire un fatto eccezionale. Gli studenti minorenni possono uscire in anticipo soltanto se prelevati - previa esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità - dai genitori o eventualmente dal tutore. Non hanno titolo a ritirare gli studenti minorenni altri adulti che non siano i genitori. È tuttavia consentito che il genitore deleghi, per una sola giornata ovvero per l'intera durata dell'anno scolastico, altra persona maggiorenne a ritirare il proprio figlio; in tal caso dovrà essere presentata alla segreteria della scuola:

- 1) delega scritta con cui il genitore indicherà il nome del delegato e dichiarerà di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità;
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore delegante;
- 3) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegata;
- 4) dichiarazione scritta con cui la persona delegata si assume ogni responsabilità in relazione all'uscita anticipata dello studente. La delega potrà essere fatta anche a più persone, purché maggiorenni.

Gli studenti maggiorenni, che abbiano regolarmente depositato la propria firma in segreteria didattica (cfr. art. 11 infra), possono uscire in anticipo non prima della 4^a ora di lezione, indicando sul libretto di giustificazione una valida motivazione. Sono fatti salvi i casi di eventuali e documentati motivi sanitari, agonistici-sportivi, impegni extrascolastici a carattere formativo. Art. 6

Gli ingressi in ritardo avvengono di norma non oltre le ore 9:00. Costituiscono, tuttavia, eccezione gli ingressi in ritardo dovuti a visite medico-sanitarie debitamente certificate che non potranno, comunque, avvenire oltre le ore 10:00

Le uscite anticipate saranno autorizzate a partire dalle ore 11:00 12:00; ciononostante, è garantita l'uscita anticipata per visite medico sanitarie, che devono essere debitamente documentate. Tutte le uscite, salvo quelle per casi di malessere, devono avvenire al cambio dell'ora di lezione per non disturbare l'attività didattica.

Art. 7

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente se l'insegnamento di cui trattasi è previsto all'ultima ora delle lezioni. In tal caso, il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, ancora, lo stesso alunno se maggiorenne) rilascia apposita dichiarazione alla scuola.

Se l'insegnamento della religione è previsto in ora intermedia lo studente potrà, in relazione all'opzione espressa all'atto dell'iscrizione e previa autorizzazione di entrambi i genitori:

- a) dedicarsi allo studio individuale in aula eventualmente libera;
- b) dedicarsi alla consultazione di testi in biblioteca.
- c) dedicarsi ad attività integrativa che la scuola sia in grado di organizzare;
- d) uscire dall'edificio scolastico per la durata della lezione di religione cattolica.

Assenze

Art. 8

Le assenze sono regolamentate dalle disposizioni vigenti. Gli studenti che siano stati assenti non possono essere riammessi in classe se non previa giustificazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci circa i motivi dell'assenza.

Art. 9

Un elevato numero di assenze nuoce al profitto e influisce negativamente sul voto di comportamento e sul punteggio del credito scolastico. In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe è tenuto a informarne la famiglia a mezzo di comunicazione scritta, convocando, contestualmente, un genitore.

Le assenze collettive sono assenze di particolare gravità, mettendo a rischio la regolare continuità delle attività didattiche. (e, ove ingiustificate, possono essere) Le assenze collettive saranno oggetto di valutazione da parte dei Consigli di Classe e sanzionabili con assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe e/o sospensione con obbligo di frequenza (cfr. infra tabella dei comportamenti sanzionati).

I docenti e i genitori sono tenuti a un accurato controllo periodico del libretto delle assenze.

Art. 9 bis

In caso di assenza durante le lezioni in presenza, la partecipazione alle lezioni a distanza potrà essere concessa solo dietro espressa richiesta del genitore, con allegata documentazione medica che attesti la temporanea impossibilità di partecipare in presenza. In mancanza di tale certificazione, a descrizione del docente, lo studente potrà partecipare alle attività a distanza, ma sarà comunque considerato assente.

Art. 10

Gli studenti giustificano di norma le assenze con il professore della prima ora del giorno del rientro. Le assenze per causa di malattia di durata superiore a 5 giorni vanno giustificate sul libretto e con presentazione del certificato rilasciato dal medico curante attestante la completa guarigione dello studente affinché sia possibile riammetterlo in classe (il certificato andrà acquisito al fascicolo personale dello studente).

Art. 11

Gli studenti maggiorenni possono autogiustificare le proprie assenze, i propri ritardi, e le uscite anticipate (L. 08.03.1975 n° 79), apponendo la propria firma sul libretto, previa accettazione, riconoscimento e deposito della firma in segreteria didattica. Art. 12
I docenti della prima ora di lezione vigilano sugli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni: in tale intervallo di tempo, essi procedono alla giustificazione delle assenze trascrivendo l'adempimento sul registro di classe. I docenti vigilano sulla regolarità della giustificazione presentata dall'alunno.

I docenti della prima ora di lezione annotano, altresì, sul registro di classe:

- a) Eventuale ingresso con ritardo;
- b) Eventuale dimenticanza del libretto delle giustificazioni da parte dello studente. Art. 13

Se la giustificazione dell'assenza, su dichiarazione dello studente, può avvenire solo nel corso della mattinata, l'ammissione in classe è decisa dal dirigente o dal docente collaboratore.

È possibile per i genitori impossibilitati a recarsi a scuola, per motivi vari nella mattinata, per giustificare particolari assenze dei figli presentare la giustificazione in orario pomeridiano presso gli uffici di segreteria dell'Istituto nei giorni di apertura degli stessi. Art. 14
Le assenze giustificate e ingiustificate, i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate frequenti e ripetute, benché non possano essere autonoma causa di non ammissione allo scrutinio finale in presenza di un congruo numero di valutazioni, possono comunque essere oggetto di valutazione da parte dei Consigli di Classe.

Norme comportamentali

Art. 15

La scuola è il luogo della tolleranza e dell'inclusione, nonché della libertà di espressione di opinioni correttamente manifestate. Gli studenti, i docenti e chiunque operi nell'istituzione scolastica dovranno fare uso di un abbigliamento decoroso, adeguato all'ambiente scolastico. È fatto divieto a chiunque, all'interno della scuola, istigare alla violenza, alla discriminazione o a qualunque comportamento contrario alle leggi vigenti.

Art. 16

Negli intervalli tra due ore consecutive, nel tempo necessario ai docenti a raggiungere le classi, gli studenti devono osservare un comportamento corretto, evitare urla e schiamazzi che possano disturbare il lavoro delle altre classi.

Art. 17

Gli studenti sono tenuti a rispettare chiunque abbia l'incarico di fare osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto.

Art. 18

Nessuno può far uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche durante le ore di lezione salvo che per attività didattiche e di ricerca, sotto la supervisione dei docenti.

I telefoni cellulari vanno tenuti spenti all'interno dei locali scolastici.

Gli studenti potranno usare il cellulare soltanto previa autorizzazione del docente in orario di servizio, in relazione a cause gravi e urgenti.

Gli studenti che utilizzeranno telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche in classe verranno invitati dal docente a spegnere l'apparecchio e a riporlo.

Art. 19

Gli studenti dovranno spostarsi, per esigenze didattiche, da un'aula all'altra, per recarsi nei laboratori e in palestra con la massima celerità e nel massimo silenzio.

Art. 20

I docenti di Educazione fisica hanno la responsabilità di vigilare sugli studenti anche nel tragitto da e per la palestra. Art. 21 Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni altro ambiente della scuola e fare uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Gli studenti sono responsabili dell'ambiente scolastico nel quale vivono. In caso di danneggiamento delle aule gli studenti, su disposizione del dirigente scolastico, saranno chiamati a risarcire il danno e/o a provvedere al riordino e alla pulizia della propria aula.

Art. 22

Gli studenti non possono sostare a lungo nei corridoi, nel bar nei pressi dei distributori automatici o nei locali di disimpegno, né trattenerci oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici. I permessi di uscita, per qualsiasi motivo, sono autorizzati a uno studente per volta per breve tempo e non è consentito uscire dall'aula nei cambi dell'ora.

Art. 23

L'utilizzo dei distributori automatici è consentito dalle ore 9:00 alle 13.00 per il tempo strettamente necessario ad acquisire i prodotti di interesse. Salvo il caso di contingenti esigenze di carattere epidemiologico, gli alimenti devono essere consumati in aula (preferibilmente nel corso del cambio dell'ora) in modo da preservarne il decoro e la pulizia, mentre non è ammesso mangiare fuori dell'aula salvo il caso di contingenti esigenze di carattere epidemiologico. Il consumo dei generi alimentari va fatto rimanendo ordinatamente seduti al proprio posto e in silenzio. La consumazione degli alimenti non costituisce intervallo e, quindi, non comporta la sospensione delle attività didattiche.

Art. 24

È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola a chiunque.

È causa di denuncia all'autorità giudiziaria ogni tipo di assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupefacente. Questo comportamento è causa di irrogazione di una grave sanzione disciplinare da parte dell'Organo competente. Di ognuna delle circostanze prima richiamate, laddove si verificassero, verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie.

Art. 25

È compito dei docenti vigilare sugli alunni, non soltanto durante le ore di lezione, ma per tutto il periodo previsto dall'orario di servizio.

Art. 26

Durante il cambio dell'ora di lezione, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente uscente non impegnato nell'ora successiva. Se il docente uscente è impegnato nell'ora successiva, il cambio deve avvenire nel più breve tempo possibile. Art. 27 I docenti dell'ultima ora di lezione attendono alla vigilanza degli alunni durante l'uscita dalle classi. Art. 28 Ogni docente vigila sul rispetto, da parte degli alunni, di quanto previsto dal presente Regolamento.

PARTE II - Assemblee

Assemblee

Art. 29

Gli studenti di ciascuna classe possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblee di classe) nei limiti di due ore al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione, in orario scolastico.

Art. 30

Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all'approfondimento di problemi inerenti agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli studenti.

Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della scuola.

Art. 31

Le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della settimana: vi deve essere, durante l'anno scolastico, una rotazione nei giorni della settimana e nelle ore disciplinari perché venga autorizzata l'assemblea. Art. 32 Le assemblee di classe sono autorizzate dal Capo di Istituto o dal collaboratore delegato dietro formale richiesta scritta a firma dei rappresentanti di classe e dei docenti in orario consenzienti a concedere l'ora di lezione.

Le richieste devono essere presentate almeno cinque giorni prima della loro effettuazione e devono contenere la chiara articolazione dell'o.d.g..

Art. 33

Al termine dell'assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione, da consegnare al Dirigente o al professore delegato.

Art. 34

I docenti delle ore di lezione utilizzate per l'assemblea vigilano sul corretto svolgimento della discussione. Nel caso si rilevino elementi

ostativi per l'ordinato e regolare svolgimento dell'assemblea, il docente presente comunica la circostanza al dirigente il quale, valutati i fatti, può disporre la cessazione dell'assemblea e il ripristino della normale attività didattica. Art. 35

È costituito il Comitato studentesco: esso comprende, come membri, i rappresentanti di tutte le classi e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Esso elegge, fra i suoi appartenenti, un presidente e un segretario. Il Comitato Studentesco può riunirsi nei locali della scuola, in orario extracurricolare, dietro richiesta scritta, a firma del presidente o di 1/3 dei suoi componenti, da presentare al dirigente almeno tre giorni prima della effettuazione della riunione, al termine della quale viene redatto dettagliato verbale da consegnare al Dirigente scolastico. È altresì garantita la partecipazione, oltre che agli studenti rappresentanti di classe e ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, anche agli studenti eletti nelle altre consulte studentesche.

Art. 36

Gli studenti della Scuola possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblea di Istituto) nei limiti di un giorno di lezione al mese, con esclusione dell'ultimo mese dell'attività didattica.

Art. 37

Le assemblee mensili di istituto sono autorizzate dal Dirigente dietro formale richiesta scritta, da presentare almeno cinque giorni prima, a firma del presidente del Comitato Studentesco, ovvero dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, ovvero di tutti i rappresentanti di classe, ovvero di 1/10 della popolazione scolastica.

La richiesta deve contenere la chiara articolazione dell'o.d.g. che può essere modificato o integrato dal Dirigente. Art. 38 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento dell'assemblea d'istituto è affidata, all'interno dei locali scolastici, ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. Le assemblee possono svolgersi, previa autorizzazione del dirigente scolastico, anche all'esterno dei locali scolastici, laddove lo si ritenga utile e proficuo per la crescita culturale e per la formazione degli studenti. Ogni studente è tenuto a un comportamento consono e rispettoso dei docenti, degli altri studenti e di tutto il personale esattamente come nei locali scolastici.

Art. 39

Il Dirigente scolastico, o il docente delegato a rappresentarlo in seno all'assemblea, ha potere di intervento nel caso di violazione delle elementari regole del confronto democratico ovvero in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato a rappresentarlo ha facoltà di sciogliere la stessa.

Art. 40

L'arbitrario allontanamento dall'assemblea di istituto costituisce grave mancanza disciplinare.

Art. 41

Le assemblee d'istituto sono presiedute dal presidente del Comitato Studentesco o, in sua assenza, da un membro designato dal medesimo Comitato Studentesco, il quale designa, altresì, l'alunno delegato alla verbalizzazione della riunione. Copia del verbale è consegnata al dirigente scolastico che provvede alla sua affissione all'albo.

Art. 42

Le ore destinate alla effettuazione delle assemblee d'istituto possono essere utilizzate, previo accordo tra il dirigente scolastico e il Comitato studentesco, per attività parascolastiche, nell'ambito di quelle programmate dal Collegio dei docenti e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (conversazioni culturali e seminari di studio attinenti a problematiche di orientamento, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione stradale, ecc.).

Art. 43

Nelle situazioni previste dal precedente art. 37, all'assemblea d'istituto possono partecipare operatori esterni alla Scuola, appartenenti a organismi culturali o sociali presenti sul territorio e, comunque, notoriamente in possesso di requisiti professionali adeguati alla attività parascolastica sostitutiva dell'assemblea.

L'eventuale partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto dovrà essere richiesta in forma scritta e autorizzata dal dirigente scolastico. Durante le assemblee di Istituto, è severamente proibita ogni attività, implicita e esplicita, di propaganda politica e religiosa.

Art. 44

In situazioni eccezionali o per accadimenti di particolare interesse per la vita della Scuola, il dirigente può esaminare l'opportunità di autorizzare assemblee straordinarie in deroga a quanto previsto dal precedente art. 37.

Gli studenti possono liberamente costituirsi in un'associazione con sede nell'edificio scolastico, la cui attività potrà essere svolta compatibilmente con il funzionamento dell'istituzione scolastica.

Art. 45

I genitori degli studenti di una stessa classe possono riunirsi in assemblea (assemblee dei genitori della classe) nei locali del liceo in ore pomeridiane per dibattere problemi di interesse generale della classe. All'assemblea della classe possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente e i docenti della classe che lo desiderino.

Le richieste, a firma dei genitori rappresentanti di classe ovvero di un terzo dei genitori della classe, devono essere presentate, con un preavviso di almeno cinque giorni, al dirigente scolastico.

Al termine dell'assemblea i genitori rappresentanti di classe redigono apposito verbale da consegnare al dirigente. Art. 46 I genitori degli

studenti del liceo possono riunirsi in assemblea generale per dibattere argomenti di interesse generale per il funzionamento e la vita della Scuola, subordinatamente alla disponibilità di locale idoneo. I genitori rappresentanti concordano con il Dirigente le modalità di convocazione.

Art. 47

I genitori degli studenti collaborano con il Dirigente e i docenti per il migliore funzionamento della scuola intesa come struttura socio culturale del territorio e per il servizio di sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento.

I genitori hanno facoltà di costituirsi in associazione al fine di promuovere, organizzare, finanziare iniziative e attività integrative e di sostegno.

PARTE III - Gli organi collegiali

Consiglio di classe

Art. 48

Il Consiglio di classe è composto in seduta ristretta dal Dirigente Scolastico (che lo presiede) e da tutti i docenti della classe; in seduta aperta, anche da due alunni e da due genitori. Gli alunni e i genitori eletti rappresentanti di classe restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.

Art. 49

Il consiglio di classe esamina periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, l'andamento didattico degli studenti della classe, con particolare riferimento al profitto conseguito, alla crescita culturale e al comportamento.

Art. 50

Il consiglio di classe esamina, se presenti, le situazioni di disagio scolastico di singoli alunni o di gruppi di alunni, ne approfondisce le cause e individua le strategie per eliminarle.

Art. 51

I genitori rappresentanti di classe collaborano in maniera costruttiva con il dirigente e i docenti, nel rispetto dei ruoli, per il miglioramento della qualità della vita scolastica della classe.

Art. 52

Il consiglio di classe (con esclusione dei rappresentanti eletti) individua, nel rispetto dei tempi e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano dell'Offerta Formativa, gli studenti che necessitano di attività di recupero.

Art. 53

Il consiglio di classe è convocato dal dirigente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti, nonché in tutti i casi previsti dal Piano Annuale delle Attività.

Art. 54

Salvo ragioni di particolare urgenza, il consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante circolare ai docenti, agli alunni rappresentanti e, per il tramite degli alunni della classe, ai rappresentanti dei genitori. Art. 55

Per particolari situazioni il consiglio di classe può consentire, deliberando a maggioranza dei suoi membri, la presenza di alunni o genitori di alunni della classe, non eletti rappresentanti.

Art. 56

Il rappresentante di classe è il tramite tra gli studenti e i docenti per le questioni dell'intera classe. Ha il dovere di farsi portavoce dei problemi, delle iniziative, delle proposte, delle necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Ha facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea di classe secondo le disposizioni vigenti all'art. 32, di creare una rete di rapporti interpersonali coi membri del consiglio di classe, di promuovere e favorire momenti di aggregazione. Ogni rappresentante di classe ha il compito di affermare le proprie capacità di ascolto e mediazione, agendo con responsabilità nell'eventualità di conflitti interni alla classe, di evitare di trattare argomenti di competenza degli altri organi collegiali della scuola e di essere

informato sulle principali norme che regolano l'Istituto. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si rimanda alle disposizioni ministeriali vigenti.

Consiglio di istituto

Art.57

Nel Consiglio di Istituto sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, elette nei limiti fissati in relazione alla popolazione scolastica.

Art. 58

Il Dirigente Scolastico è componente di diritto del Consiglio di Istituto.

Art. 58bis

Membri del Consiglio d'Istituto sono i rappresentanti eletti degli studenti, con il compito di farsi portavoce dei problemi, delle istanze e

delle necessità della comunità studentesca che essi sono chiamati a rappresentare. Essi hanno facoltà di chiedere la convocazione delle Assemblee di Istituto e del Comitato Studentesco secondo le modalità vigenti nella parte

II del presente regolamento. Ogni rappresentante è tenuto favorire la partecipazione proattiva degli studenti alla vita della scuola, promuovendo forme di mobilitazione democratica, assicurando un confronto proficuo e costante con tutti gli organi collegiali dell'istituto e favorendo la corretta circolazione di informazioni tra gli studenti. È inoltre tenuto a promuovere annualmente il riesame e l'eventuale revisione del presente regolamento d'istituto. Compito dei rappresentanti è inoltre tenere rapporti costanti coi rappresentanti degli studenti degli altri istituti, coi rappresentanti degli studenti eletti nelle consulte locali e con le istituzioni presenti sul territorio

Art. 59

Nella prima riunione del Consiglio d'Istituto, successivamente alla proclamazione degli eletti, il Consiglio medesimo, presieduto dal Capo d'Istituto, elegge, tra i rappresentanti dei genitori, un Presidente e un vicepresidente.

Art. 60

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva che risulta composta dal Dirigente Scolastico, con le funzioni di presidente, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi con le funzioni di segretario, oltre a un rappresentante per ciascuna componente eletta.

Art. 61

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita scolastica nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Consiglio d'Istituto approva i bilanci annuali (preventivi e consuntivi) dell'Istituto su proposta della Giunta esecutiva. Art. 62

La convocazione del Consiglio d'Istituto spetta al Presidente, il quale concorda con il Dirigente Scolastico modalità, tempi e ordine del giorno della riunione. La convocazione, inviata con un preavviso di almeno 5 giorni (ovvero 3 giorni per la procedura d'urgenza) mediante lettera diretta ai singoli componenti e affissione all'albo d'Istituto nei medesimi tempi, è disposta, altresì, su richiesta del Dirigente o di 1/3 dei componenti. Il Presidente, trascorsa l'ora fissata dall'avviso, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la presenza del numero legale; qualora non sia raggiunto il numero legale per la suddetta ora, il Presidente ha la facoltà di prorogare l'ora fissata di trenta minuti.

Art. 63

Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente quando questi sia impedito o impossibilitato a prendere parte alla riunione.

Art. 64

La validità delle sedute del Consiglio d'istituto è subordinata alla presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei suoi membri.

Art. 65

Le sedute del Consiglio d'istituto sono pubbliche e le persone che vi assistono devono restare in silenzio e astenersi da qualunque segno di approvazione e di disapprovazione; il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque non ottemperi a quanto prescritto e, qualora non sia possibile accertare l'autore del disordine, può ordinare che l'aula sia sgombrata dal pubblico.

Art. 66

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto, inserite a verbale, sono pubblicate all'albo della Scuola entro 10 giorni dalla seduta del Consiglio.

Collegio dei docenti

Art.67

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n° 297/1994.

Art. 68

L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo di Istituto almeno 5 giorni prima della seduta; il medesimo avviso sarà fatto anche sottoscrivere per presa visione da tutti i docenti.

Art. 69

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta presentando uno specifico ordine del giorno.

Art. 70

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezioni.

Comitato per la valutazione

Art. 71

Il Comitato per la Valutazione del servizio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti previsti dagli art. 11, 440, 501 del D.Lgs. n° 297/1994.

Art. 72

Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico e le riunioni risultano valide solo in presenza del numero perfetto dei componenti; in caso di assenza di un membro effettivo subentra un membro supplente.

PARTE IV-FUNZIONAMENTO STRUTTURE ATTREZZATE E SPAZI SCOLASTICI

Biblioteca

Art. 73

La biblioteca del Liceo costituisce un corpo unitario, articolato in due distinte sezioni, l'una nella sede centrale, l'altra nella sede staccata. Sono ammessi al prestito dei libri, il personale docente e non docente in servizio nella scuola, tutti gli alunni, persone estranee al liceo che abbiano ottenuto specifica autorizzazione dal Dirigente Scolastico.

Art. 74

La scuola si avvale dell'opera di "docenti bibliotecari" in servizio nel Liceo, individuati all'inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio. È compito dei docenti bibliotecari:

- gestire il servizio prestiti, compatibilmente con il loro orario di servizio
- raccogliere e coordinare con efficienza le richieste di nuove accessioni di volumi e di riviste provenienti da singoli docenti o dai dipartimenti, inoltrandole al Consiglio di istituto
- tenere aggiornato l'inventario dei locali, delle attrezzature e degli altri beni del Liceo.

Art. 75

L'uso delle aule della biblioteca è regolato dall'orario interno, affisso sulla porta di ingresso delle stesse. L'orario è stabilito all'inizio dell'anno scolastico dai docenti bibliotecari d'intesa con il dirigente scolastico.

Art. 76

Non può essere dato in prestito più di un libro alla volta e la durata massima del prestito è di 15 giorni. Nel caso in cui il testo venga danneggiato o non restituito, il fruitore del prestito è tenuto al risarcimento.

Sono esclusi dal prestito le enciclopedie, i dizionari, gli atlanti, le opere di particolare valore, i fascicoli da rilegare e i volumi che possono essere di frequente consultazione in sede.

Art. 77

Il servizio di prestito dei libri agli alunni si effettua dal 1° settembre al 15 maggio di ogni anno scolastico. Gli alunni delle ultime classi possono usufruire del prestito dei libri fino al 30 giugno.

Laboratori

Art. 78

Le finalità generali dell'uso dei laboratori multimediali e di fisica / lingue / scienze sono determinate dai rispettivi dipartimenti, che ne aggiornano annualmente le modalità concrete di utilizzo. I laboratori si avvalgono dell'assistenza dei competenti assistenti tecnici. Art. 79. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno i docenti responsabili dei laboratori, per ciascuna sezione dell'istituto. I docenti che intendono utilizzare il laboratorio con le classi in modo continuativo durante l'anno scolastico, a inizio anno comunicano i loro orari al docente responsabile, che provvede a definire l'orario settimanale.

Palestre

Art. 80

Hanno accesso alle palestre del Liceo solo i docenti di educazione fisica e gli alunni durante le ore di lezione ovvero in occasione di altre attività di istituto.

Utenti esterni possono accedere alle palestre solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico, nei tempi e nelle forme stabiliti dallo stesso, ferme restando le disposizioni del Regolamento della Provincia di Taranto per la concessione in uso di locali e attrezzature scolastiche di competenza.

Art. 81

Il Dirigente Scolastico nomina ad inizio dell'anno scolastico i docenti responsabili delle palestre, uno per ciascuna sede dell'istituto. Ciascun docente responsabile tiene aggiornato l'inventario dei locali, delle attrezzature e degli altri beni della palestra del Liceo, per quanto attiene alla sua competenza.

Art. 82

Ciascun docente risponde personalmente di eventuali problemi causati dalla mancata vigilanza e/o osservanza delle norme previste dal Regolamento.

In particolare ciascun docente è tenuto a:

- vigilare ed essere presente mentre le classi sono presenti in palestra; verificare
- l'uso corretto delle attrezzature da parte degli alunni;
- fare rispettare le norme generali di comportamento.

Art. 83

Negli spogliatoi sono raccomandate la massima pulizia e l'osservanza accurata delle norme igieniche.

Le strutture, le attrezzature e gli arredi facenti parte della palestra vanno rispettati. È vietato spostare nella/dalla palestra qualsiasi attrezzatura senza autorizzazione del docente responsabile, ovvero impiegarla in modo improprio o manometterla. In palestra e nei campi esterni è vietato lasciare rifiuti di ogni genere.

Spazi esterni edificio Pergolo

Art. 83/bis

Nell'area esterna dell'edificio scolastico extraurbano di Contrada Pergolo sono consentiti l'accesso a velocità ridotta (al massimo 20 km/h) e, negli spazi appositamente delimitati, il parcheggio dei veicoli del personale scolastico e, quindi, anche degli studenti. Il transito dei veicoli nell'area in questione deve essere conforme alle norme di sicurezza e tale da consentire la circolazione libera e sicura delle persone e dei veicoli intorno all'edificio. È vietato il parcheggio negli spazi antistanti sia l'ingresso principale, sia il contiguo attacco per le autopompe dei Vigili del Fuoco, sia le uscite esterne delle vie di esodo. Il parcheggio è incustodito e la scuola non risponde di furti, danneggiamenti, incendi e sinistri di qualsiasi genere a persone e/o veicoli.

PARTE V - Rapporti scuola- famiglia

Rapporti scuola - famiglia

Art. 84

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori in orario antimeridiano, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio Art. 85 I docenti ricevono i genitori, per un'ora, nella prima e terza settimana del mese, con esclusione dell'ultimo mese, nelle ore antimeridiane e nei giorni della settimana indicati da ciascun professore in relazione al proprio orario di servizio.

Art. 86

I docenti ricevono i genitori in orario pomeridiano, una volta per ciascun periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, nei periodi fissati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e indicati nel Piano annuale delle attività, nel rispetto delle indicazioni del CCNL Comparto Scuola.

Art. 87

I rapporti scuola-famiglia sono definiti, nelle modalità e nei tempi di effettuazione, a inizio di ciascun anno scolastico, dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 88

I rapporti tra scuola e famiglia sono improntati sempre alla più proficua crescita del giovane, a cui, ognuna delle due agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede nel migliore dei modi possibili, in funzione di una formazione civile e culturale dello studente. Art.

89

La famiglia, affidando alla scuola il processo di istruzione e formazione di un giovane, è chiamata a provvedere all'educazione dello stesso, in collaborazione con la scuola. Infatti, le due agenzie nell'ambito educativo devono condividere la responsabilità educativa riguardante la formazione del giovane.

Pertanto, all'atto di iscrizione a questo Istituto, la famiglia, oltre alla formalizzazione dei prescritti adempimenti, sarà chiamata a sottoscrivere un Patto di corresponsabilità educativa dello studente, i cui contraenti saranno il legale rappresentante della scuola, la famiglia e lo stesso studente.

In tale patto saranno indicati puntualmente tutti i diritti da esercitare e i doveri da adempiere nella vita scolastica da parte della famiglia, dello studente e della scuola.

PARTE VI - ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 90

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti, nonché un momento privilegiato di comunicazione e socializzazione. Tutte le iniziative devono essere coerenti con la programmazione curricolare annuale dei

competenti Consigli di classe, e di tale programmazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento e un momento operativo.

Art. 91

All'inizio dell'anno scolastico, i Dipartimenti disciplinari formulano proposte, motivandole su base didattico-curriculare, per lo svolgimento di viaggi e visite guidate. I Consigli di classe valutano le proposte formulate dai Dipartimenti disciplinari e, dopo averne verificato la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale, deliberano i viaggi e/o le visite da compiere, indicando almeno tre docenti disponibili, nell'ordine, ad accompagnare le classi. Ciascun docente può offrire la propria disponibilità ad accompagnare le classi al massimo per due viaggi di istruzione e per due visite guidate.

Art. 92

Le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione - progettate dai Consigli di classe aperti alle componenti degli studenti e dei genitori (ove elette), dai docenti di materie affini o da gruppi interdisciplinari di docenti - devono essere presentate in forma scritta analitica, chiara e puntuale. Le mete dovranno essere strettamente legate e rispondenti agli indirizzi educativi e culturali contenuti nel PTOF e devono essere preferibilmente le stesse per classi parallele, almeno nello stesso indirizzo liceale.

Art. 93

Il Dirigente scolastico, d'intesa con il docente coordinatore di classe, può decidere, per comprovati motivi disciplinari, di non programmare viaggi d'istruzione o di annullare quelli già previsti.

Art. 94

I viaggi di istruzione risponderanno ai seguenti criteri:

CLASSI	DURATA	DESTINAZIONE
Prime, seconde terze e quarte	Fino a un massimo di quattro giorni (tre pernottamenti)	ITALIA
Quinte	Fino a un massimo di sette giorni (sei pernottamenti)	ITALIA O ESTERO

Allo scopo precipuo di potenziare gli apprendimenti linguistici possono essere implementati viaggio-soggiorno settimanali (fino a un massimo di sette pernottamenti) rivolti alle classi come di seguito indicate:

CLASSI	DURATA	DESTINAZIONE
Classi seconde Liceo Linguistico	Viaggio-soggiorno settimanale (fino a un massimo di sette pernottamenti)	Paese europeo anglofono
Classi terze Liceo Linguistico	Viaggio-soggiorno settimanale (fino a un massimo di sette pernottamenti)	Francia
Classi quarte Liceo Linguistico	Viaggio-soggiorno settimanale (fino a un massimo di sette pernottamenti)	Germania
Classi terze Liceo Classico	Viaggio-soggiorno settimanale (fino a un massimo di sette pernottamenti)	Paese europeo anglofono

Art. 95

A tutti i viaggi di istruzione dovranno partecipare, di norma, almeno i 2/3 degli studenti della classe; in caso contrario, il viaggio non potrà avere luogo. Gli studenti che non partecipano al viaggio devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di non effettuazione del viaggio di istruzione annuale, la classe potrà svolgere fino a un massimo di tre visite guidate. Alle visite guidate, della durata di un giorno, dovranno partecipare almeno i 2/3 degli studenti della classe. Art. 96 I viaggi di istruzione devono essere calendarizzati in modo da concludersi possibilmente di sabato o in una giornata prefestiva. Art. 97

Il Collegio dei docenti stabilirà anno per anno il periodo preferenziale per l'effettuazione dei viaggi di istruzione, tenendo presente il

calendario scolastico e l'articolazione didattica e delle attività funzionali dell'anno scolastico stabilita dal Collegio dei Docenti. Art. 98
È fatto divieto di effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese delle lezioni (ultimi trenta giorni di lezione), salvo che per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive o alla partecipazione a eventi culturali calendarizzati esclusivamente nel predetto periodo.

Art. 99

Per gli studenti è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale alla partecipazione al viaggio di istruzione e/o alle visite guidate.

Art. 100

I docenti accompagnatori vengono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli studenti partecipanti al viaggio e, preferibilmente, sono titolari di discipline attinenti agli obiettivi formativi dell'attività. I docenti accompagnatori sono, di norma, in numero di uno ogni 15 studenti partecipanti.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio, che non prevede alcun tipo di corresponsione di indennità, secondo le disposizioni vigenti in materia. Detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di legge.

Art. 101

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, rispettoso delle regole scolastiche e delle consegne impartite dal docente accompagnatore, nonché coerente con le finalità del Progetto Educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare.

PARTE VII - Disciplina

Disciplina

Art. 102

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 103

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 104

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal competente organo collegiale.

Art. 105

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt. precedenti del presente Regolamento, delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nonché del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative sanzioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionato
Ripetute scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe

Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza durante le lezioni; plagio durante i compiti in classe; allontanamento arbitrario dalla classe e/o dall'assemblea di Istituto; violazioni gravi delle norme di sicurezza e/o delle norme scolastiche (parte VIII del Regolamento d'Istituto) e delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; Assenze non giustificate	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Assenze collettive	Consiglio di Classe	Assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe e/o sospensione con obbligo di frequenza	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno; deferimento all'autorità competente di eventuali comportamenti di rilevanza penale	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Uso del cellulare; riprese video e fotografiche in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato	Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe. Richiesta di	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia

		spegnimento del dispositivo e custodia all'interno dello zaino; in alternativa deposito a vista sulla cattedra (Sequestro del cellulare (che viene conservato nell'ufficio del Dirigente scolastico e restituito ai genitori)	
Riprese video e fotografiche in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato e loro diffusione via Internet	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla Famiglia

		finalizzata al reinserimento	
Recidiva dei comportamenti sanzionati con sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; presentazione di scuse formali alle persone verso le quali si è tenuto un comportamento irrispettoso	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Uso di sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente finalizzata al recupero del disagio anche attraverso la consulenza del C.I.C.	Comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente finalizzata al reinserimento	Comunicazione alla famiglia
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; eventuale coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo	Comunicazione alla famiglia
Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo	Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo	Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente

Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.

Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, denuncerà il fatto alle autorità competenti.

Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente in riferimento all'anno scolastico in corso. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse.

PROCEDURA

Art.107

I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare per iscritto le proprie ragioni. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta dal docente allo studente.

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente e annotata sul registro di classe, insieme alla giustificazione dell'allievo.

Negli altri casi il Dirigente scolastico o il docente collaboratore o il docente responsabile di sede convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori o l'irrogazione del provvedimento disciplinare di propria competenza. Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente.

In seguito il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico, consultati i suoi collaboratori, può adottare le misure che ritenga più opportuni.

IMPUGNAZIONI

Art. 108

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte almeno un rappresentante dei genitori, che decide entro 15 giorni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ORGANO DI GARANZIA

Art.109

Ai sensi del comma 2 art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 viene istituito al livello di istituzione scolastica un Organo di garanzia così composto:

Dirigente scolastico: Presidente;

N. 1 Rappresentante del personale docente.

N. 1 Rappresentante dei genitori.

N. 1 Rappresentante degli studenti.

N. 1 Rappresentante del personale A.T.A.

I rappresentanti vengono designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente scolastico.

L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni e ha, comunque, potere decisionale fino all'elezione del nuovo organismo.

L'Organo di garanzia deve esprimersi entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Le decisioni dell'Organo di Garanzia, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive e devono essere notificate per iscritto al ricorrente con indicazione integrale della motivazione.

I componenti dell'Organo di garanzia hanno l'obbligo di astensione qualora abbiano interessi nei fatti in trattazione (componente che coincida con l'alunno sanzionato; alunno sanzionato figlio o prossimo congiunto della componente genitoriale; insegnante che ha irrogato la sanzione disciplinare opposta). In tal caso partecipano alla seduta, senza diritto di voto.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Art. 110

Il buon funzionamento della scuola è anche legato alla collaborazione tra le diverse componenti. La funzione dei vari organi collegiali va pertanto promossa e favorita, nel rispetto delle competenze di ciascuno di essi, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di Istituto.

Pertanto, visto e assunto il D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 che definisce e integra il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, nonché la nota del 31 luglio 2008, a inizio anno Scuola, genitori e famiglie sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità: «La Scuola e la Famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità ma con ruoli differenti integrandosi nel processo educativo.

L'Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie collaborano alla realizzazione del Piano della Offerta Formativa (POF) di Istituto nel rispetto delle proprie competenze e ruoli.

Il Piano della Offerta Formativa di Istituto definisce il progetto educativo, le attività scolastiche e le figure di riferimento e viene integrato dal Regolamento di Istituto che ne fa parte.

Gli Organi Collegiali, all'interno dei quali sono rappresentate le varie componenti scolastiche regolarmente elette, sono le sedi di stesura e condivisione dei regolamenti che accompagnano la vita della scuola.

Pertanto le diverse componenti del sistema educativo, attraverso la sottoscrizione del presente documento, si assumono precise e dirette responsabilità, finalizzate all'obiettivo comune del successo formativo. Il presente Patto vale per l'intero periodo di iscrizione e di frequenza dello studente in questa istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica s'impegna a:

- rendere pubblico il Piano della Offerta Formativa.
- informare Studenti e Famiglie sulle norme vigenti e sull'andamento didattico - disciplinare degli Studenti attraverso molteplici strumenti di comunicazione quali:
 - libretto personale dello Studente;
 - Circolari;
 - comunicazioni scritte;
 - ricevimenti settimanali e periodici generali dei genitori da parte dei docenti;
 - Organi Collegiali;
 - comunicazione diretta qualora si presenti la necessità;
 - sito web istituzionale ()

Le famiglie si impegnano a

- conoscere le norme che regolano la vita scolastica scoraggiando i comportamenti dei propri figli che darebbero luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari del vigente Regolamento d'Istituto;
- accertarsi della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli attraverso il Libretto Personale;
- verificare l'andamento scolastico prendendo visione delle valutazioni assegnate nelle singole discipline, di eventuali note disciplinari e delle comunicazioni che la Scuola invia anche per mezzo degli Studenti;
- tenere un regolare contatto con l'Istituzione Scolastica attraverso i colloqui con i Docenti ed in particolare con il Coordinatore di classe;
- collaborare strettamente con la Scuola per quanto concerne l'aspetto disciplinare dei propri figli (regolarità nella frequenza, comportamento);
- sollecitare l'osservanza del presente Patto da parte del proprio figlio-studente;
- in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d'Istituto - al risarcimento del danno in solido con gli altri genitori degli studenti coinvolti.

Gli studenti si impegnano a:

- conoscere il Regolamento di Istituto nelle sue parti assumendosi il dovere, come tutti, di attenersi, evitando di assumere

comportamenti che darebbero luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari del vigente Regolamento d'Istituto. In particolare si impegnano a rispettare, nei locali scolastici e relative pertinenze, le norme che non consentono:

1. il fumo;
2. l'uso del cellulare;
3. le riprese video e fotografiche senza il consenso degli interessati e la loro diffusione via internet;
4. l'accesso a internet in orario di lezione, salvo specifica autorizzazione del docente

- esibire, a richiesta, il Libretto Personale delle giustifiche al fine del suo puntuale aggiornamento e della verifica della sua completezza
- nelle varie parti;
- fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento scolastico anche se maggiorenni consenzienti; mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in mancanza del quale si richiameranno i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In particolare, in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d'Istituto al risarcimento del danno in solido con gli altri alunni coinvolti.

Art. 111

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.) in vigore presso l'Istituzione scolastica dovrà essere sottoposto all'attenzione degli studenti e delle loro famiglie al momento dell'iscrizione e riconsegnato, debitamente sottoscritto, presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le prime due settimane di attività didattica.

Ogni rielaborazione e/o modifica condivisa del P.E.C. dovrà essere effettuata da un'apposita commissione di lavoro nominata annualmente dal Dirigente scolastico in seno al Consiglio d'Istituto e composta da due docenti, un genitore, uno studente e un rappresentante del personale A.T.A.

L'eventuale rielaborazione e/o modifica effettuata dalla suddetta commissione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

NORME FINALI

Art. 112

Il Regolamento della scuola previsto dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione formale degli studenti.

L'Istituto può dotarsi di regolamenti attinenti tematiche specifiche (ad es. funzionamento dei laboratori) che vengono discussi e approvati dai preposti organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti) previa consultazione degli studenti. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione scolastica è fatta prendere visione ai genitori e agli studenti all'atto dell'iscrizione.

L'Istituto è dotato di un regolamento per la sicurezza e di un regolamento per la tutela della privacy conformi alle Leggi vigenti in materia. Tali regolamenti sono portati a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, degli studenti e delle loro famiglie attraverso idonei mezzi di pubblicità. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e il regolamento della privacy sono fatti sottoscrivere (per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati) da tutti gli operatori scolastici, dai genitori degli studenti e dagli studenti maggiorenni.

Estratto di questo Regolamento, in relazione alle norme comportamentali degli studenti, verrà affisso in copia nelle aule e nei corridoi dell'Istituto.

Studenti, Dirigente Scolastico, docenti, genitori e tutti quanti operano nella scuola dovranno applicare, far applicare, rispettare e far rispettare nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità individuali e collettive questo Regolamento.

PARTE VIII - Attività didattica a distanza

Opportunità

Art. 113

La didattica a distanza è un'opportunità per imparare a lavorare in gruppo anche da remoto, dunque per sviluppare una competenza sicuramente richiesta nel mondo del futuro.

Setting

Art. 114

Prima di collegarsi, lo studente si accerta di avere a disposizione tutto ciò che serve (PC, tablet, smartphone) e Giga a sufficienza, e organizza il suo materiale di lavoro: libri e quaderni, ma anche file e cartelle sul dispositivo.

Videolezioni sincrone

Art. 115

Le regole di buona educazione valgono anche on line: lo studente sarà presentabile, puntuale, attento, discreto e collaborativo, silenzierà il microfono e userà la chat per comunicare. Durante le lezioni a distanza in modalità sincrona, la webcam dello studente dovrà essere attiva, salvo che il docente autorizzi lo spegnimento dietro espressa richiesta dello studente.

Durante le lezioni a distanza, è vietato l'uso di programmi di cammuffamento dell'immagine.

Netiquette

Art. 116

Non è possibile registrare le videolezioni senza il consenso di tutti i presenti (incluso il docente); è vietato invitare alla videolezione partecipanti esterni alla classe e lo studente partecipa alle attività esclusivamente con l'account della piattaforma digitale d'Istituto. Non è consentito utilizzare la chat per finalità diverse da quelle didattiche. Lo studente può prendere la parola e riattivare il microfono soltanto se autorizzato dal docente.

PARTE IX - Regolamento delle riunioni in modalità telematica

Ambito di applicazione

Art. 117

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali d'istituto, consiglio d'istituto, giunta esecutiva, collegio dei docenti, dipartimenti pluridisciplinari, consigli di classe e di interclasse, comitato per la valutazione del servizio dei docenti, gruppi di studio/lavoro dedicati a temi e/o progetti specifici, assemblee studentesche o dei genitori, così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D. Lgs. 297/1994 e s.m.i.; art. 73 comma 2/bis del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020).

Definizione

Art. 118

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali e delle assemblee di cui all'art. 117 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

Requisiti tecnici minimi

Art. 119

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti 2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della casella di posta elettronica.

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

Art. 120

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali e delle assemblee di cui all'Art. 117 per deliberare sulle materie di propria competenza.

Convocazione

Art. 121

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica. Termini più brevi possono essere previsti solo nel caso di comprovate procedure d'urgenza.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto).
3. La convocazione deve essere inviata via mail ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo on line d'Istituto; in ogni caso, l'affissione dell'avviso all'albo on line è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

Svolgimento delle sedute

Art. 122

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 119, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno; b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato ai punti a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno che avviene ad opera del Presidente, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
4. Le assemblee studentesche e dei genitori potranno svolgersi anche su piattaforme digitali esterne all'Istituto Scolastico e direttamente autogestite dagli interessati, con esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità in capo all'Istituto Scolastico.

Verbale di seduta

Art. 123

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;

- g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva. Eventuali modifiche chieste da coloro che fanno parte dell'organo collegiale devono essere approvate ed annotate in calce al testo del verbale stesso, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza. Qualora nel verbale siano contenute categorie particolari di dati ex art. 9 Reg. EU 2016/679 (es: dati relativi allo stato di salute), la trasmissione è effettuata con strumenti protetti da idonee misure di sicurezza (quali, ad esempio, la pec).

Trattamento dei dati personali

Art. 124

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.
2. La registrazione integrale delle riunioni è di esclusiva competenza della Scuola, titolare del trattamento dei dati in oggetto. 3. La registrazione deve garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 (es: stato di salute) e dei dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati) ai sensi dell'art. 10 del GDPR; pertanto il Presidente, in apertura di seduta, richiama tutti i partecipanti ad un comportamento consono, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
4. I partecipanti alla seduta hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti;
 - a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
 - a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.
5. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali oggetto delle riunioni telematiche costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato A).

Disposizioni transitorie e finali

Art. 125

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto all'Albo on line.